

CAPITOLATO D'ONERI
PER LA COPERTURA DEL RISCHIO

FURTO E RAPINA

CITTA' DI CAVE
(Città Metropolitana di Roma Capitale)



7115568079

CIG

SCHEDA DI POLIZZA

Contraente/Assicurato Città di CAVE
Piazza Garibaldi, 6 – 00033 Cave
CF/PIVA 01029041009

Assicurato Il Contraente

Ubicazione del rischio Varie nell'ambito del complesso dei fabbricati di proprietà o nella disponibilità dell'Assicurato

Descrizione del rischio Nel territorio del Comune di CAVE esistono complessi di fabbricati adibiti a sedi operative dell'Assicurato, dove vengono svolte tutte le attività sia amministrative che organizzative ed operative relative all'erogazione dei vari servizi di competenza, secondo le funzioni istituzionali o comunque attribuite o demandate o consentite al Comune dall'ordinamento giuridico;

nei fabbricati sopraccitati, nelle sedi operative esterne e in ogni impianto in cui l'Assicurato esplica la propria attività, sottotetto ai medesimi e/o nell'ambito di aree pertinenti adeguatamente recintate e/o protette, o comunque all'aperto, sia pubbliche che private, ovunque ubicate, sono posti i beni oggetto della presente assicurazione.

Somme assicurate a primo rischio assoluto

Partita	Ente assicurati	Somma	Tasso lordo	Premio partita
1	Beni mobili	50.000,00		
2	Denaro e valori in mezzi di custodia	3.000,00		
3	Denaro e valori fuori da mezzi di custodia	1.000,00		
4	Portavalori	4.000,00		

Durata contrattuale

rateazione	effetto ore 24.00	scadenza ore 24.00
annuale	30.11.2017	30.11.2020

Mezzi di chiusura Vedasi nell'ambito delle definizioni

Franchigie / scoperti Come indicato nel prospetto in calce al presente capitolato

DEFINIZIONI

Alle seguenti denominazioni le parti attribuiscono il significato qui precisato:

Relative all'assicurazione in generale

Assicurazione:	il contratto di assicurazione
Dipendente:	qualsiasi persona, che abbia con la Pubblica Amministrazione, sia alle dirette dipendenze dell'Ente di Appartenenza o no, un rapporto di servizio o un mandato e che partecipi alle attività istituzionali dell'Ente.
Polizza:	il documento che prova l'assicurazione
Contraente:	il soggetto che stipula l'assicurazione
Assicurato:	il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione
Ente:	il Comune di CAVE
Società:	l'impresa assicuratrice
Broker:	il mandatario incaricato per la gestione ed esecuzione del contratto,
Premio:	la somma dovuta dal Contraente alla Società
Sinistro:	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione
Indennizzo:	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro

Specifiche per l'assicurazione Furto

Fabbricati:

Per fabbricati s'intendono tutte le costruzioni di qualunque natura esse siano e qualunque destinazione esse abbiano, complete o in corso di costruzione o riparazione, incluse recinzioni e dipendenze (quali cortili, viali interni, box e simili) costruite negli spazi adiacenti di pertinenza dei fabbricati; nonché tutte le opere murarie e di finitura compresi fissi ed infissi ed opere di fondazione o interrato ed escluso solo quanto compreso nella definizione di Beni mobili "Macchinari", "Attrezzature", "Arredamento", "Merci e scorte", "Denaro e valori preziosi", "Oggetti d'arte e/o di particolare pregio".

Beni mobili assicurati:

Tutto quanto pertinente all'attività dell'Assicurato e comunque tutto quanto non espressamente attribuibile ai fabbricati, e quanto altro risulti dalle scritture contabili del Contraente /Assicurato. Compresi a titolo esemplificativo e non limitativo Macchinari – Attrezzature – Arredamento - Merci/Scorte;

Macchinari: Per macchinari si intendono macchine, impianti, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti - impianti e mezzi di sollevamento, pesa, nonché di traino e di trasporto, non iscritti al P.R.A. – automezzi e veicoli (iscritti al PRA) e beni di terzi posti sotto sequestro e/o altro provvedimento di fermo o di privazione del possesso, impianti idrici, termici, elettrici, di condizionamento, di segnalazione e comunicazione - attrezzatura e arredamento industriale, dei depositi e delle dipendenze, nonché tutto quanto, fisso e mobile, è necessario per le attività e la gestione degli stabilimenti e delle loro dipendenze, quindi, cicli e motocicli, automezzi, rimorchi, cassoni e contenitori fermi al coperto o all'aperto nell'ambito dei vari "Enti assicurati" compresa la merce giacente a bordo dei medesimi, nonché ogni cosa che non trova precisa assegnazione nelle partite "Fabbricati" e "Merci/Scorte" o la cui assegnazione sia dubbia o controversa (essendo per principio convenuto che le parti intendono assicurare tutto quanto esiste negli stabilimenti e impianti e nelle aree annesse).

Attrezzature: Mobilio e apparecchiature per l'ufficio e relativi accessori; materiale scientifico e didattico; sussidi e audiovisivi; libri e pubblicazioni in genere; cose di terzi compresi i beni posti sotto sequestro (automezzi, cose in genere), impianti di prevenzione e di allarme; impianti e mezzi di sollevamento, pesa, nonché di traino e di trasporto, non iscritti al P.R.A.; impianti idrici, termici, elettrici, di condizionamento, di segnalazione e comunicazione; elaboratori elettronici, serbatoi metallici e tubazioni; apparecchiature elettroniche in genere, armi da fuoco.

Arredamento: Per arredi e corredi s'intendono il mobilio e l'arredamento, gli scaffali, i banchi, la cancelleria, i registri, gli stampati, le macchine per ufficio e gli indumenti..

Merci/Scorte: Materie prime - ingredienti di lavorazione e prodotti dell'industria, semilavorati e finiti, scorte e materiali di consumo, pezzi di ricambio, minuterie, imballaggi, supporti, scarti e ritagli di lavorazione, sostanze infiammabili, merci speciali, i combustibili, i recipienti, il tutto sia all'aperto che al coperto, anche su mezzi di trasporto, escluse soltanto le sostanze esplodenti e i valori preziosi, prodotti farmaceutici, medicinali compresi stupefacenti, prodotti da banco, materiale sanitario e di tipo sanitario. Il valore delle merci si intende comprensivo delle imposte di fabbricazione e degli eventuali diritti doganali.

**Beni mobili
assicurati:**

Tutto quanto pertinente all'attività dell'Assicurato e comunque tutto quanto non espressamente attribuibile ai fabbricati, e quanto altro risulti dalle scritture contabili del Contraente /Assicurato. Compresi a titolo esemplificativo e non limitativo Macchinari – Attrezzature – Arredamento - Merci/Scorte;

Denaro e valori preziosi: Denaro, titoli di credito e valori bollati, gioielli, metalli preziosi, oggetti di metallo prezioso, pietre preziose, perle naturali o di coltura, pietre dure o artificiali o sintetiche se montate in metallo prezioso.

Oggetti d'arte e/o di particolare pregio: Quadri, dipinti, cimeli storici, opere d'arte in genere, mosaici, arazzi, raccolte scientifiche, d'antichità o numismatiche, collezioni in genere, libri rari, oggetti di antiquariato, statue, tappeti, cose aventi valore artistico.

**Primo Rischio
Assoluto:**

La somma massima dovuta dall'Assicuratore, in caso di sinistro, qualunque sia il valore complessivo delle cose assicurate, senza l'applicazione della regola proporzionale prevista dall'art. 1907 del C.C..

Mezzi di chiusura:

Ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 m. dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiali o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro anti-sfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure protetta da inferriate fissate nel muro.

Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, se rettangolari, di superficie non superiore a 900 cmq e con lato minore non superiore a 18 cm. oppure, se non rettangolari, di forma inscritta nei predetti rettangoli o di superficie non superiore a 400 cmq.

Negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cmq.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

ART. 1 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (artt. 1892, 1893, 1894 CC).

ART. 2 PAGAMENTO DEL PREMIO

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società. Se l'Assicurato non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 CC.

ART. 3 MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

ART. 4 AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

L'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898 CC).

ART. 5 DIMINUIZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione dell'Assicurato (art. 1897 CC) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

ART. 6 RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, il Contraente o la Società possono recedere dall'assicurazione. In caso di recesso esercitato dalla Società, questo ha effetto dopo 30 giorni e la Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.

ART. 7 PROROGA DELL'ASSICURAZIONE

In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente. Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo s'intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.

ART. 8 ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico dell'Assicurato.

ART. 9 FORO COMPETENTE

Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo dove ha sede la Società, ovvero quello del luogo dove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la polizza.

ART. 10 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE FURTO

ART. 11 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società indennizza i danni materiali e diretti derivati dal furto delle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti le cose stesse:

- a) violandone le difese esterne mediante
 - 1) rottura, scasso;
 - 2) uso fraudolento di chiavi, uso di grimaldelli o di arnesi simili;
- b) per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
- c) in altro modo, rimanendovi clandestinamente, ed abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi.

Se per le cose assicurate sono previsti in polizza dei mezzi di custodia, la Società è obbligata soltanto se l'autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopraindicati, abbia violato tali difese come previsto alla lettera a) 1).

Sono parificati ai danni del furto i guasti causati alle cose assicurate per commettere il furto o per tentare di commetterlo.

ART. 12 ESCLUSIONI

Sono esclusi i danni:

- a) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione, atti di terrorismo o sabotaggio, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
- b) verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, radiazioni o contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni ed altri sconvolgimenti della natura, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
- c) agevolati con dolo o colpa grave dal Contraente, dall'Assicurato, dagli Amministratori o dai Soci a responsabilità illimitata;
- d) commessi od agevolati con dolo o colpa grave:
 - da persone che abitano con quelle indicate alla lettera c) od occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;
 - da persone del fatto delle quali il Contraente o l'Assicurato deve rispondere;
 - da incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;
 - da persone legate a quelle indicate alla lettera c) da vincoli di parentela o affinità, anche se non coabitanti;
- e) avvenuti a partire dalle ore 24 del quarantacinquesimo giorno se i locali contenenti le cose assicurate rimangono per più di quarantacinque giorni consecutivi disabitati o, qualora non si tratti di abitazioni, incustoditi.

Relativamente a gioielli, preziosi, carte valori, titoli di credito in genere e denaro, l'esclusione decorre dalle ore 24 del quindicesimo giorno;
- f) indiretti quali i profitti sperati, i danni del mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi;
- g) causati alle cose assicurate da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall'autore del sinistro.

ART. 13 TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente o dalla Società.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termine di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

ART. 14 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) darne avviso alla Società entro 24 ore da quando ne è venuto a conoscenza, specificando le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del danno, nonché farne denuncia all'Autorità giudiziaria o di polizia del luogo, indicando la Società, l'agenzia ed il numero della polizza;
- b) fornire alla Società, entro i 5 giorni successivi, una distinta particolareggiata delle cose rubate o danneggiate, con l'indicazione del rispettivo valore, nonché una copia della denuncia fatta all'Autorità;
- c) denunciare inoltre tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire - se la legge lo consente - la procedura di ammortamento;
- d) adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero delle cose rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate.

L'inadempimento di uno degli obblighi di cui alle lettere a), c) e d) può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 C.C.

Le spese sostenute per adempiere agli obblighi di cui alle lettere c) e d) sono a carico della Società in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che le cose avevano al momento del sinistro, anche se l'ammontare delle spese stesse, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che la Società provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.

Il Contraente o l'Assicurato deve altresì:

- e) tenere a disposizione fino ad avvenuta liquidazione del danno tanto le cose non rubate quanto le tracce e gli indizi materiali del reato, senza avere, per tale titolo, diritto ad indennizzo;
- f) dare la dimostrazione della qualità, della quantità e del valore delle cose preesistenti al momento del sinistro oltre che della realtà e dell'entità del danno, tenere a disposizione della Società e dei periti ogni documento ed ogni altro elemento di prova, nonché facilitare le indagini e gli accertamenti che la Società ed i periti ritenessero necessario esperire presso terzi;
- g) presentare, a richiesta della Società, tutti i documenti che si possono ottenere, dall'Autorità competente, in relazione al sinistro.

ART. 15 ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara essere state rubate cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

ART. 16

PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a) direttamente dalla Società, o da persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata;
- oppure a richiesta di una delle Parti,
- b) fra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi.

Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

ART. 17

MANDATO DEI PERITI

I Periti devono:

- a) indagare sulle circostanze di tempo e di luogo e sulle modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero mutato il rischio e non fossero state comunicate;
- c) verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 14;
- d) verificare l'esistenza, la qualità, la quantità ed il valore delle cose assicurate;
- e) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese;

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'art. 17, lettera b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, (con allegate le stime dettagliate), da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle operazioni di cui alle lettere d) ed e) sono obbligatori per le Parti le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza, nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

ART. 18

DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO

L'ammontare del danno è dato dal valore che le cose sottratte avevano al momento del sinistro o dal costo di riparazione delle cose danneggiate - col limite del valore che le stesse avevano al momento del sinistro - senza tenere conto dei profitti sperati, né dei danni del mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi.

ART. 19

TITOLI DI CREDITO

Per quanto riguarda i titoli di credito rimane stabilito che:

- a) la Società, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
- b) l'Assicurato deve restituire alla Società l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento - se consentita - i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
- c) il loro valore è dato dalla somma da essi portata.

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

ART. 20

RIDUZIONE DELLE SOMME ASSICURATE A SEGUITO DI SINISTRO E LORO REINTEGRO

In caso di sinistro le somme assicurate con le singole partite di polizza, i relativi limiti di indennizzo, nonché il valore complessivo dichiarato per le cose assicurate nella forma a Primo Rischio relativo, si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali franchigie o scoperti senza corrispondente restituzione di premio.

Qualora a seguito del sinistro stesso la Società decidesse invece di recedere dal contratto, si farà luogo al rimborso del premio netto non goduto sulle somme assicurate rimaste in essere.

Su richiesta del Contraente e previo esplicito consenso della Società, dette somme, limiti e valore complessivo potranno essere reintegrati nei valori originali; il Contraente corrisponderà il rateo di premio relativo all'importo reintegrato per il tempo intercorrente fra la data del reintegro stesso ed il termine del periodo di assicurazione in corso.

L'eventuale reintegro non pregiudica la facoltà della Società di recedere dal contratto ai sensi dell'art. 6.

ART. 21

ASSICURAZIONE PARZIALE

Se dalle stime fatte risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto tra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro.

ART. 22

ASSICURAZIONI PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.

In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

ART. 23 PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Verificata l'operatività della garanzia e valutato il danno, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempreché non sia stata fatta opposizione e dalla documentazione attestante il risultato delle indagini preliminari relative a reato non si evidenzia alcuno dei casi previsti dall'art. 12, lettere c) e d).

Se l'Assicurato è un'Impresa soggetta a procedura concorsuale la Società, prima del pagamento può richiedere:

- l'attestazione del tribunale civile circa la non apertura di procedure di fallimento, concordato preventivo ed altre simili procedure concorsuali;
- il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura.

ART. 24 RECUPERO DELLE COSE RUBATE

Se le cose rubate vengono recuperate in tutto od in parte, l'assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia.

Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime.

Se invece la Società ha indennizzato il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere.

In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli.

Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro.

L'Assicurato ha tuttavia facoltà di abbandonare alla Società le cose recuperate che siano d'uso personale o domestico, salvo il diritto della Società di rifiutare l'abbandono pagando l'indennizzo dovuto.

PATTUZIONI CONTRATTUALI

- 1) Esonero denuncia altre assicurazioni
- 2) Proroga termini di pagamento premi e decorrenza delle garanzie
- 3) Diminuzione delle somme assicurate
- 4) Proroga termini denuncia sinistri
- 5) Conservazione tracce e residui del sinistro
- 6) Denuncia circostanziata dei sinistri
- 7) Deroga termini di recesso per sinistro
- 8) Rivalsa
- 9) Sinistri precedenti
- 10) Deroga foro competente e sede arbitrale
- 11) Durata del contratto
- 12) Coassicurazione e delega
- 13) Informazione sinistri
- 14) Interpretazione della polizza
- 15) Clausola Broker
- 16) Clausola risolutiva espressa

1) **ESONERO DENUNCIA ALTRE ASSICURAZIONI**

Il Contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare altre eventuali assicurazioni in corso o che venissero stipulate dopo l'entrata in vigore del presente contratto.

2) **PROROGA TERMINI DI PAGAMENTO PREMI E DECORRENZA DELLE GARANZIE**

A parziale deroga delle Norme che regolano l'assicurazione, si precisa che il pagamento della prima rata di premio potrà avvenire entro 60 giorni dalla decorrenza del contratto, senza che ciò impedisca la regolare decorrenza delle garanzie di polizza. Il termine di pagamento delle rate successive alla prima è elevato a 60 giorni.

3) **DIMINUZIONE DELLE SOMME ASSICURATE**

E' in facoltà dell'Assicurato di domandare, mediante lettera raccomandata, la riduzione delle somme assicurate. La riduzione avrà effetto immediato e la Società rimborserà la corrispondente quota di premio pagata e non goduta.

4) **PROROGA TERMINI DENUNCIA SINISTRI**

A parziale deroga delle Norme che regolano l'assicurazione, il termine per la denuncia dei sinistri s'intende elevato a 30 giorni a decorrere dal giorno in cui l'ufficio competente dell'Ente alla gestione dei contratti assicurativi ne sia venuto a conoscenza.

5) **CONSERVAZIONE TRACCE E RESIDUI DEL SINISTRO**

A parziale modifica di quanto disposto dalle Norme che regolano l'Assicurazione, si stabilisce che:

- l'Assicurato, dopo aver denunciato il sinistro alla Società assicuratrice, potrà modificare lo stato delle cose nella misura necessaria per la ripresa dell'attività produttiva;
- l'Assicurato è obbligato a conservare le tracce ed i residui del sinistro non oltre 30 giorni dalla denuncia del sinistro medesimo.

6) DENUNCIA CIRCOSTANZIATA DEI SINISTRI

A parziale modifica di quanto disposto dalle Norme che regolano l'Assicurazione, si stabilisce che l'obbligo della denuncia circostanziata da effettuare dall'Assicurato viene limitato alla presentazione di un elenco particolareggiato degli enti asportati o comunque danneggiati dal sinistro con l'indicazione del loro valore e della perdita subita.

7) DEROGA TERMINI DI RECESSO PER SINISTRO

La Società e il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo. Tale recesso avrà effetto dalla prima scadenza di rata annuale, successiva alla comunicazione di preavviso, che comunque non potrà essere inferiore a 90 giorni da detta scadenza.

8) RINUNCIA ALLA RIVALSA

La Società rinuncia - salvo in caso di dolo - al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del C.C. verso le persone delle quali l'Assicurato debba rispondere a norma di legge, le Società controllate, consociate e collegate, purché l'Assicurato non eserciti a sua volta l'azione verso il responsabile.

9) SINISTRI PRECEDENTI

La mancata dichiarazione dei danni che avessero colpito le cose oggetto dell'assicurazione nell'ultimo decennio precedente la stipulazione della polizza non può essere invocato dalla Società come motivo di non indennizzabilità di un eventuale sinistro salvo il caso di manifesta mala fede.

10) DEROGA FORO COMPETENTE E SEDE ARBITRALE

A parziale deroga delle Norme che regolano l'Assicurazione, si conviene fra le parti che Foro competente e Sede arbitrale riguardanti l'esecuzione del contratto devono intendersi quelle di residenza della Contraente.

11) DURATA DEL CONTRATTO

L'assicurazione avrà effetto dalle ore 24 del **30.11.2017** ed efficacia fino alle ore 24 del **30.11.2020** e cesserà automaticamente alla scadenza, senza tacita proroga e senza obbligo di disdetta alcuna. Il Contraente si riserva la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto ad ogni scadenza annuale, con preavviso di 30 giorni, da inviarsi a mezzo di lettera raccomandata alla sede della Società. La Società si impegna, su richiesta del Contraente, a prorogare il contratto alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo massimo di 120 giorni, oltre la scadenza contrattuale.

12) COASSICURAZIONE E DELEGA

L'assicurazione è ripartita per quote tra le Società indicate in polizza. Ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, esclusa ogni responsabilità solidale. Tutte le comunicazioni inerenti il contratto, ivi comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, debbono trasmettersi dall'una all'altra parte unicamente per il tramite della Società all'uopo designata quale Coassicuratrice Delegataria. Ogni comunicazione si intende fatta o ricevuta dalla Delegataria nel nome e per conto di tutte le Coassicuratrici. Ogni modificazione del contratto che richieda una nuova stipulazione scritta impegna ciascuna di esse dopo la firma dell'atto relativo anche da parte della sola Delegataria.

13) INFORMAZIONE SINISTRI

La Società si impegna a fornire dettagliato e preciso resoconto dei sinistri denunciati, liquidati e/o riservati, relativamente al periodo assicurativo intercorso, a seguito di semplice richiesta pervenuta dal Contraente ed entro 5 giorni dal ricevimento della stessa.

14) INTERPRETAZIONE DELLA POLIZZA

Si conviene fra le parti che verrà data interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza; pertanto le condizioni dattiloscritte avranno prevalenza sulle condizioni generali e particolari di assicurazione, prestampate.

15) CLAUSOLA BROKER

Al Broker, è affidata dal Comune di CAVE la gestione e l'esecuzione del presente contratto di assicurazione in qualità di broker ai sensi del D.lgs. 07.09.2005 n. 209.

Il Contraente e la/le Società si danno pertanto reciprocamente atto che le comunicazioni inerenti l'esecuzione del presente contratto, ivi compreso il pagamento dei premi, avverranno per il tramite del Broker incaricato e che ogni notizia data o spedita dall'Assicuratore al suddetto Broker e viceversa dovrà essere considerata come eseguita nei confronti del Contraente stesso. La remunerazione del Broker è a carico della/e Società aggiudicataria/e del presente contratto e non costituisce onere aggiuntivo per il Contraente in quanto ricompresa nei costi destinati usualmente dalla/e Società stessa/e alla/e propria/e organizzazione/i. Il Broker ha diritto di trattenersi le commissioni d'intermediazione di cui sopra dai premi di assicurazione, all'atto del pagamento dei medesimi.

16) CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

In ottemperanza all'articolo 3 della legge numero 136 del 13 agosto 2010, la stazione appaltante, la Società e, ove presente, l'intermediario, assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari per la gestione del presente contratto. In tutti i casi in cui le transazioni finanziarie sono eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa, il presente contratto s'intende risolto di diritto. Se la Società, il subappaltatore o l'intermediario hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale. Questa circostanza deve essere comunicata alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per territorio.

CONDIZIONI AGGIUNTIVE

- 1) Rapina
- 2) Estorsione
- 3) Furto con destrezza
- 4) Garanzia portavalori
- 5) Enti presso terzi
- 6) Spese di recupero
- 7) Titoli di credito - Procedure di ammortamento
- 8) Spese peritali
- 9) Guasti e atti vandalici
- 10) Furto in occasione di incendio, eventi naturali e/o socio-politici
- 11) Furto da parte dei dipendenti fuori dall'orario di lavoro
- 12) Indumenti e mezzi di locomozione del personale nell'ambito dello stabilimento
- 13) Garanzie accessorie per uffici
- 14) Danni cagionati dalla mancanza di registri e documenti
- 15) Enti all'aperto

1) **RAPINA**

Le garanzie sono estese alla rapina, sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia, avvenuta nei locali indicati nel contratto, quand'anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi.

2) **ESTORSIONE**

L'assicurazione è estesa al caso in cui l'Assicurato o i suoi dipendenti vengano costretti a consegnare le cose assicurate mediante violenza o minaccia diretta alla loro persona od a quella di altri. Tanto la violenza o la minaccia quanto la consegna delle cose assicurate devono essere poste in essere nell'ambito dei locali in cui il Contraente esplica la propria attività.

3) **FURTO CON DESTREZZA**

L'assicurazione è estesa anche al furto commesso con destrezza nell'interno dei locali, durante le ore di apertura degli stessi.

La garanzia è prevista entro il limite di **€ 3.000,00** per sinistro e per anno con applicazione di una franchigia assoluta di **€ 300,00**.

4) **GARANZIA PORTAVALORI**

Limitatamente a denaro, carte valori e titoli di credito in genere, e fino alla concorrenza della somma assicurata indicata in scheda di polizza l'assicurazione è prestata anche contro:

- il furto avvenuto in seguito ad infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto dei valori;
- il furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso od a portata di mano i valori stessi;

- il furto strappando di mano o di dosso alla persona i valori medesimi;
- la rapina (sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia);
- commessi sulla persona del contraente, dei suoi familiari o dipendenti di fiducia addetti all'esercizio, mentre, al di fuori dei locali contenenti le cose assicurate, detengono i valori stessi durante il loro trasporto al domicilio del Contraente, alle banche, ai fornitori, ai Clienti o viceversa.

La presente garanzia è prestata con l'applicazione di uno **scoperto** del **10%** per ciascun sinistro con il minimo di **€ 300,00**.

5) ENTI PRESSO TERZI

La Società prende atto che gli enti garantiti alla **partita n. 1**, s'intendono assicurati, per un valore non superiore al **10%**, anche:

- presso terzi in ubicazione diversa da quella dichiarata;
- su automezzi in sosta, nell'ambito aziendale e/o zone limitrofe, in attesa e/o durante le operazioni di carico e scarico;
- presso mostre e fiere nell'ambito del territorio della Comunità Europea.

La presente garanzia è prestata con l'applicazione di una franchigia fissa ed assoluta su ogni sinistro di **€ 500,00**

6) SPESE DI RECUPERO

La garanzia viene estesa alle spese di recupero per ricovero, custodia o rientro della merce ritrovata, sino alla concorrenza del **10%** della garanzia prestata alla **partita 1**.

7) TITOLI DI CREDITO - PROCEDURE DI AMMORTAMENTO

La Società in caso di furto di titoli di credito rimborserà anche le spese resesi necessarie per l'espletamento delle necessarie procedure di ammortamento, fermo restando il limite di indennizzo previsto per la specifica partita.

8) SPESE PERITALI

La Società si obbliga ad indennizzare fino alla concorrenza di **€ 5.000,00** per sinistro, le spese sostenute dall'Assicurato, per la nomina del perito di parte e del terzo perito in base alle Norme che regolano l'Assicurazione.

9) GUASTI E ATTI VANDALICI

La garanzia si intende estesa ai guasti e agli atti vandalici cagionati dai ladri, agli enti assicurati nonché ai locali, loro pertinenze, compresi fissi, infissi ed impianti, in cui gli stessi enti si trovino, in occasione di furto o rapina consumati o tentati, sino alla concorrenza del **20%** della somma assicurata alla **partita 1**). Si precisa che la garanzia si intende altresì operante per tutti i fabbricati concessi in uso a terzi dal Contraente che abbiano a subire un danno materiale e diretto in occasione di furto o rapina consumati o tentati ancorché il Contraente in essi non svolga in modo diretto alcuna attività propria. La presente garanzia è prestata con l'applicazione di uno scoperto del **10%** dell'indennizzo con il minimo di **€ 300,00** ed il massimo di **€ 1.500,00** per sinistro.

10) FURTO IN OCCASIONE DI INCENDIO, EVENTI NATURALI E/O SOCIO-POLITICI

La copertura assicurativa è operante anche in caso di furto e/o rapina avvenuti a seguito di eventi naturali, quali terremoti, inondazioni, allagamenti e altri sconvolgimenti della natura, incendio, esplosioni e scoppi, eventi socio-politici, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, tumulti popolari, ad esclusione di atti di guerra, di invasione, occupazione militare, salvo che l'assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi.

11) FURTO DA PARTE DEI DIPENDENTI FUORI DALL'ORARIO DI LAVORO

La garanzia si estende anche nei casi in cui l'autore del furto sia un dipendente dell'Assicurato e sempre che si verifichino le seguenti circostanze:

- a) che l'autore del furto non sia un incaricato della custodia delle chiavi dei locali, né di quelle dei particolari mezzi di difesa interni previsti dalla polizza, o della sorveglianza interna ai locali stessi;
- b) che il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie le sue mansioni all'interno dei locali stessi.

12) INDUMENTI, BENI E MEZZI DI LOCOMOZIONE DEL PERSONALE NELL'AMBITO DELLE SEDI COMUNALI

Nella garanzia prestata con la partita n. 1 si intendono compresi i mezzi di locomozione, beni e indumenti del personale dipendente dell'Assicurato che si trovino nell'ambito delle sedi operative e relative pertinenze del Contraente, sempreché gli stessi non siano già garantiti con la polizza assicurativa dai rispettivi proprietari. Per i mezzi di locomozione iscritti al PRA la garanzia è operante a condizione che gli stessi siano posti in parcheggi custoditi e/o ricoverati all'interno di rimesse e/o consimili installazioni dotate di idonei mezzi di chiusura.

Si precisa che relativamente agli effetti personali dei dipendenti (beni ed indumenti), debbono intendersi esclusi valori e preziosi.

Tale estensione di garanzia è prestata:

- relativamente ai beni ed indumenti del personale dipendente, con l'applicazione di una franchigia di **€ 100,00** per ogni sinistro e con un massimo risarcimento di **€ 2.000,00** per sinistro ed **€ 8.000,00** per anno assicurativo;
- relativamente ai mezzi di locomozione del personale dipendente, con l'applicazione di uno **scoperto** del **20%** con il **minimo** di **€ 500,00** per ogni sinistro e con un massimo risarcimento per sinistro e anno assicurativo di **€ 20.000,00**.

13) GARANZIE ACCESSORIE PER UFFICI

L'assicurazione vale, fra le ore 8 e le ore 24 e non oltre, anche per i furti commessi:

- a) quando durante i periodi di esposizione diurna o serale, le vetrine - purché fisse - e le porte vetrate - purché efficacemente chiuse - rimangano protette da solo vetro fisso;
- b) attraverso le luci di serramenti e di inferiate con rottura del vetro retrostante;
- c) con rottura dei vetri delle vetrine durante l'orario di apertura al pubblico e presenza di addetti all'ufficio;

L'assicurazione si intende inoltre estesa alla rapina iniziata ed avvenuta nei locali dell'ufficio assicurato. Limitatamente agli uffici durante le ore di apertura la garanzia è valida anche se non sono operanti i mezzi di protezione e di chiusura dei locali, purché negli insediamenti vi sia la costante presenza di persone.

14) DANNI CAGIONATI DALLA MANCANZA DI REGISTRI E DOCUMENTI

A parziale deroga delle "Norme che regolano l'assicurazione", la Società risponde dei danni causati dalla mancanza temporanea o definitiva di registri, dati e archivi anche meccanografici compresi quelli memorizzati su supporti magnetici e/o elettronici sottratti o danneggiati. Sono altresì comprese le spese necessarie per la ricostruzione degli stessi nonché gli indennizzi eventualmente dovuti per legge a terzi.

La garanzia è prevista entro il limite di **€ 10.000,00** per sinistro e per anno assicurativo. La somma assicurata per questa garanzia è prestata nella forma a primo rischio assoluto e non è soggetta ad applicazione di scoperti.

15) ENTI ALL'APERTO

Si intendono assicurati, nell'ambito dei fabbricati, delle sedi operative ed di ogni altro impianto in cui il Contraente esplica la propria attività, gli enti garantiti anche se posti all'aperto. Detta estensione di garanzia vale solo ed esclusivamente per quei beni che per loro natura o destinazione si trovino all'aperto e siano saldamente ancorati al suolo e/o a fabbricati loro parti o installazioni immobili per loro natura. La presente garanzia è prestata con l'applicazione di uno **scoperto** del **20%** con il **minimo** di **€ 500,00** per ogni sinistro e con un massimo risarcimento per sinistro e anno assicurativo di **€ 15.000,00**.

CONDIZIONI PARTICOLARI

- 1) Assicurazione a Primo Rischio Assoluto (P.R.A.)
- 2) Valore a nuovo
- 3) Buona fede
- 4) Accettazione caratteristiche del rischio
- 5) Aggravamento del rischio
- 6) Reintegro automatico in caso di sinistro
- 7) Valore di recupero
- 8) Dolo e/o colpa grave
- 9) Operazioni peritali
- 10) Pagamento indennizzi
- 11) Termine per pagamento sinistri
- 13) Locali goduti promiscuamente dall'assicurato e da Terzi
- 14) Cose di proprietà di terzi (assicurazione per conto)
- 15) Insufficienza dei mezzi di chiusura
- 16) Controversia sulla liquidazione dei danni
- 17) Pagamento del sinistro senza certificato di chiusa indagine preliminare

1) ASSICURAZIONE A PRIMO RISCHIO ASSOLUTO (P.R.A.)

L'assicurazione è prestata a "Primo Rischio Assoluto" e cioè senza l'applicazione della regola proporzionale di cui alle Norme che regolano l'Assicurazione.

2) VALORE A NUOVO

Premesso che per "valore a nuovo" si intende il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove uguali oppure equivalenti per qualità, rendimento e funzionalità anche estetica, resta convenuto che l'assicurazione degli enti descritti nelle definizioni di "Macchinario - Attrezzatura e arredamento", è stipulata in base al suddetto valore a nuovo e pertanto in caso di sinistro l'ammontare del danno verrà determinato senza l'applicazione del deprezzamento stabilito in relazione allo stato d'uso. Resta peraltro convenuto che in nessun caso potrà essere indennizzato, per ciascun ente assicurato, importo superiore al doppio del relativo valore commerciale, allo stato d'uso in cui tale ente si trovava al momento del sinistro.

3) BUONA FEDE

L'omissione da parte dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni dell'Assicurato all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, semprechè tali omissioni od inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo. Resta fermo il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che importino un premio maggiore, di richiedere tale maggiore premio dalla data in cui dette circostanze aggravanti si sono verificate.

4) ACCETTAZIONE CARATTERISTICHE DEL RISCHIO

La Società dichiara di aver preso visione del rischio e che al momento della stipulazione del contratto le erano note tutte le circostanze determinanti per la valutazione dello stesso, come

risulta specificato dalla descrizione della presente polizza, a meno che qualcuna sia stata dolosamente taciuta.

5) AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

L'Assicurato è esonerato dall'obbligo di comunicare alla Società circostanze aggravanti il rischio, quando le stesse si verifichino per fatti altrui ed al di fuori del rischio assicurato.

6) REINTEGRO AUTOMATICO IN CASO DI SINISTRO

Di comune accordo fra le parti si conviene che, in caso di sinistro e in deroga alle Norme che regolano l'Assicurazione, il capitale assicurato alle partite tutte, si intende, con effetto dalle ore 24 del giorno in cui si è verificato il sinistro, reintegrato di un importo uguale a quello del danno risarcibile a termini di polizza, fermo l'obbligo per l'Assicurato di versare il corrispondente rateo di premio entro 30 giorni dalla data della relativa appendice.

7) VALORE DI RECUPERO

A parziale deroga delle Norme che regolano l'Assicurazione, la Società precisa che l'eventuale valore di recupero delle cose rubate spetterà all'Assicurato fino alla concorrenza della parte di danno che fosse eventualmente rimasta scoperta di assicurazione.

8) DOLO E COLPA GRAVE

A parziale deroga delle Norme che regolano l'Assicurazione, la Società è obbligata anche se il sinistro è stato cagionato o agevolato con colpa grave dell'Assicurato, Contraente e/o loro rappresentanti legali, nonché con dolo e/o colpa grave di:

- ☐ dipendenti, collaboratori e prestatori d'opera in genere ;
- ☐ persone che occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;
- ☐ sorveglianti, custodi, coabitanti e/o comunque incaricati della sorveglianza delle cose o dei locali che le contengono;
- ☐ persone delle quali il Contraente o l'Assicurato deve rispondere.

Pertanto la Società non potrà opporre al pagamento dell'indennizzo motivo alcuno derivante o connesso alle circostanze succitate.

9) OPERAZIONI PERITALI

Si conviene che, in caso di sinistro che colpisca uno o più reparti, le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività, anche se ridotta, svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili nei reparti danneggiati.

10) PAGAMENTO INDENNIZZI

A parziale deroga delle Norme che regolano l'Assicurazione, la Società si impegna a liquidare le indennità dovute a seguito di sinistro, anche in pendenza di istruttoria penale, con la sola esclusione del caso di dolo del legale rappresentante del Contraente.

11) TERMINE PER PAGAMENTO SINISTRI

La Società si obbliga a pagare l'importo dovuto entro 30 giorni dalla presentazione da parte dell'Assicurato di idonea documentazione o altra prova attestante il possesso delle cose oggetto del sinistro ed il valore loro attribuito.

13) LOCALI GODUTI PROMISCUAMENTE DALL'ASSICURATO E DA TERZI

Qualora i locali contenenti cose assicurate siano goduti anche da Terzi, resta convenuto che si intendono parificati all'Assicurato od ai suoi dipendenti i Terzi suddetti ed i loro dipendenti.

14) COSE DI PROPRIETÀ DI TERZI (ASSICURAZIONE PER CONTO)

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta. Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

15) INSUFFICIENZA DEI MEZZI DI CHIUSURA

La garanzia furto è prestata indipendentemente dalle misure di sicurezza e/o dai mezzi di chiusura dei locali contenenti le cose assicurate.

Se al momento del sinistro, i mezzi di chiusura fossero inferiori a quanto previsto in polizza, il danno sarà risarcito sotto detrazione di uno **scoperto** del **15%** col minimo pari a **€ 500,00**. Lo scoperto non verrà applicato se le difformità accertate sono relative a mezzi di chiusura e protezione diversi da quelli forzati per introdursi nei locali contenenti le cose assicurate.

16) CONTROVERSIA SULLA LIQUIDAZIONE DEI DANNI

Mancando l'accordo sulla liquidazione dei danni la controversia è deferita a due periti, nominati dalle parti, uno per ciascuna; tali Periti, persistendo disaccordo, ne nominano un terzo, le decisioni sono assunte a maggioranza. Se una parte non provvede o se manca l'accordo alla nomina del terzo perito, la scelta è fatta su istanza, della parte più diligente, dal Presidente del tribunale competente sul luogo ove ha residenza il Contraente del contratto.

17) PAGAMENTO DEL SINISTRO SENZA CERTIFICATO DI CHIUSA INDAGINE PRELIMINARE

La Società si impegna a pagare il sinistro anche in assenza di certificato di chiusa indagine preliminare. L'Assicurato, dal canto suo si impegna a presentare tale documento non appena possibile ed a rimborsare l'indennizzo percepito, maggiorato degli interessi legali decorrenti dalla data del pagamento, qualora dagli atti dell'indagine preliminare o dall'eventuale successivo giudizio il danno dovesse risultare non indennizzabile a termini di polizza.

18) FRANCHIGIA FRONTALE

Salvo le diverse franchigie espressamente previste, si conviene che per ogni sinistro verrà applicata una franchigia fissa di **€ 500,00**

FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI D'INDENNIZZO

EVENTI/GARANZIE	FRANCHIGIE E SCOPERTI	LIMITI DI INDENNIZZO
Franchigia frontale	500,00 per ogni sinistro	<i>la somma assicurata</i>
Furto con destrezza	300,00 per sinistro	3.000,00 per sinistro e per anno
Portavalori	10% per sinistro min. di 300,00	<i>la somma assicurata</i>
Rapina beni partita 2 b)	10% per sinistro min. 300,00	<i>la somma assicurata</i>
Enti presso terzi	500,00 per sinistro	10% della partita 1
Cimeli storici, oggetti d'arte e/o di particolare pregio, cose aventi valore artistico in genere	500,00 per sinistro	30.000,00 per sinistro e anno assicurativo
Automezzi/veicoli iscritti al PRA e beni di terzi posti sotto sequestro e/o fermo e/o provvedimento equivalente	1.000,00 per sinistro	30.000,00 per sinistro e anno assicurativo
Spese di recupero	0,00	10% della partita 1
Spese peritali	0,00	5.000,00 per sinistro
Guasti e atti vandalici	10% min. 300,00 max. 1.500,00	20% della partita 1
Beni indumenti del personale dipendente	100,00 per sinistro	2.000,00 per sinistro 8.000,00 per anno assicurativo
Mezzi di locomozione del personale dipendente	20% per sinistro min. 516,00	20.000,00 per sinistro e anno assicurativo
Danni cagionati dalla mancanza di registri e documenti	500,00 per sinistro	10.000,00 per sinistro e anno
Enti all'aperto	20% per sinistro min. 500,00	15.000,00 per sinistro e anno
Insufficienza dei mezzi di chiusura	15% per sinistro min. 500,00	<i>la somma assicurata</i>
Furto un occasione di incendio, eventi naturali e/o sociopolitici	1.000,00 per ogni sinistro	30% della partita 1)
Relativamente alle garanzie previste dal presente contratto, nessun altro limite, sottolimito, scoperto o franchigia oltre a quelli sopra riportati potranno essere applicati ad un sinistro indennizzabile a termini della presente polizza. Qualora in caso di sinistro risultassero contemporaneamente applicabili più franchigie/scoperti tra quelli previsti dalla polizza, dall'importo indennizzabile verrà dedotta unicamente la franchigia/scoperto più elevata tra quelle applicabili.		

INFORMAZIONI SUI SINISTRI
(periodo di osservazione al Giugno 2017)

Anno	N. denunciati	N. senza seguito	N. liquidati	N. riservati	Importo totale liquidato €	Importo totale riservato €
2013	0	0	0	0	0	0
2014	0	0	0	0	0	0
2015	0	0	0	0	0	0
2016	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0
Totale	0	0	0	0	0	0